REGOLAMENTO (CEE) N. 644/73 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1973

relativo a una deroga transitoria nei nuovi Stati membri a una condizione per la concessione di aiuti al latte scremato destinato all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63 dell'atto [2], ad esso allegato,

considerando che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all' alimentazione degli animali [3], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1038/72 [4], il latte scremato per il quale è concesso un aiuto deve essere sottoposto a una lavorazione ; che tale lavorazione comprende, secondo le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento, almeno le operazioni di purificazione, di pastorizzazione e di refrigerazione ;

considerando che non tutte le latterie dei nuovi Stati membri dispongono ancora di installazioni tecniche per una tale lavorazione ; che è opportuno, di conseguenza, prevedere che tali latterie siano dispensate durante un determinato periodo transitorio, dall'obbligo della lavorazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I nuovi Stati membri possono consentire che fino al 31 dicembre 1973 la lavorazione del latte scremato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 986/68 non si effettui nelle latterie che non dispongono ancora di installazioni tecniche a tal fine necessarie.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 2.
(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 21.